GAP - Domande Frequenti

DISTANZE DA LUOGHI SENSIBILI - Applicazione normativa GAP (L.R. 1/2014 e D.G.R. 2332/2014)

1. Da quando si applica la delibera sulle distanze (DGR 2332/2014)?

Dal 08 gennaio 2015. Le limitazioni disposte dalla 2332/2014 si applicano a "tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito [...] a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione". Pertanto, dal 08 gennaio 2015, data dell'entrata in vigore della DGR, ogni nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro 500 metri dai luoghi sensibili, così come elencati e definiti nell'Allegato A della delibera stessa, è sicuramente vietata.

2. Cosa si intende per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito?

L'art. 2, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR 2332/2014 precisa che per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente". Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha riguardo all'avvio di procedure amministrative bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete (c.d. attivazione). Infatti, il collegamento di un apparecchio da gioco ad un sistema di elaborazione telematico in rete è attestabile con certezza in quanto certificabile dall'ente preposto ovverosia dalla Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), mentre risulta in genere più problematico avere certezza del mero collocamento fisico di un apparecchio da gioco presso un locale. Pertanto, la Regione Friuli Venezia Giulia non si riferisce alla materiale collocazione dell'apparecchio, ma alla sua attivazione.

3. I Comuni devono necessariamente identificare con un provvedimento di carattere generale i luoghi sensibili elencati dalla delibera sulle distanze (Allegato A della DGR 2332/2014)?

No. Le Amministrazioni comunali possono liberamente valutare, nell'ambito della loro discrezionalità, se effettuare la ricognizione dei luoghi sensibili mediante un provvedimento di carattere generale L'importante, quale che sia la modalità prescelta, è che venga comunque garantito il rispetto delle distanze stabilite.

4. Quali sono i "luoghi di aggregazione"?

Né la LR 1/2014 né la delibera sulle distanze (DGR 2332/2014) definiscono i "luoghi di aggregazione". A titolo esemplificativo, la DGR cita alcune tipologie: ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche. Ciò in quanto spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla DGR 2332/2014, i luoghi di aggregazione che effettivamente possano essere riconosciuti, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione, in quanto tali. Si citano, ad esempio, gli spazi di aggregazione giovanile situati anche all'aperto.

5. Nel computo della distanza dai luoghi sensibili vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale?

Sì. Né la LR 1/2014 né la DGR 2332/2014 fanno alcun riferimento ai confini comunali. Pertanto, in caso di "nuova collocazione" di apparecchi in un dato Comune, al fine di calcolare le distanze dai luoghi sensibili, occorre tener conto anche dei luoghi sensibili ricadenti in Comuni adiacenti.

6. La delibera sulle distanze (DGR 2332/2014) si applica anche alle sale scommesse autorizzate dal Questore ex art. 88 TULPS?

Sì. La **DGR 2332/2014** nulla specifica circa il luogo fisico in cui la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito dovrebbe avvenire, in quanto questo aspetto non è rilevante ai fini dell'applicazione delle previsioni ivi contenute: tuttavia la L.R. 1/2014 definisce "sala da gioco" un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS e

in questa definizione generale rientrano anche le attività autorizzate dal Questore ex art. 88 TULPS, all'interno delle quali vengano collocati apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6. Il rilascio del titolo di polizia da parte del Questore avviene previo accertamento dei soli requisiti prescritti dal TULPS, ma ciò non esime l'esercente dall'osservanza di divieti o limitazioni previste in normative speciali diverse dal TULPS stesso. Il regime della pubblica sicurezza finisce cioè per convivere con la norma regionale che, muovendo su un piano diverso da quello della licenza di polizia, pone limiti ulteriori all'esercizio di sale scommesse, sale bingo e sale VLT, che devono essere ugualmente rispettati.

7. Una chiesa aperta poche volte l'anno o solo in alcune fasce orarie deve considerarsi quale luogo sensibile?

Sì, la delibera sulle distanze (DGR 2332/2014) ha previsto che non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dai "luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose", qualunque sia l'orario di apertura o utilizzo al pubblico. Per "luogo di culto" si intende un locale destinato alla pratica di una confessione religiosa "riconosciuta" secondo i tre parametri riconosciuti dalla Corte Costituzionale (ai sensi dell'art. 8 Cost.) e che dispone di sede permanente e dichiarata.

8. Il trasferimento in un nuovo locale di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, già precedentemente installati, è da considerarsi "nuova collocazione" e quindi da assoggettare al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili?

L'art. 2, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR 2332/2014 precisa che per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente".

Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha riguardo all'avvio di procedure amministrative bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete (c.d. attivazione). Nel caso delineato è ben vero che non si tratta, propriamente, di una "nuova collocazione", atteso che gli apparecchi sono già stati installati precedentemente al trasferimento, ma è altrettanto vero che la ratio della normativa regionale è proteggere i luoghi sensibili.

Di conseguenza, benché non configuri strettamente una "nuova collocazione", il trasferimento di apparecchi già installati in un nuovo locale è soggetto al rispetto delle distanze fissate dalla DGR 2332/2014.

9. Anche i circoli privati sono sottoposti alla legge regionale 1/2014 ed alla DGR 2332/2014, al pari di bar, tabaccherie ed altri esercizi?

Sì, anche l'installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito presso circoli privati è soggetta alle limitazioni dettate dalla citata legge regionale, nonché dalla DGR 2332/2014 in tema di distanza degli esercizi dai luoghi cosiddetti sensibili. Pertanto, l'eventuale nuova collocazione, presso circoli privati, di apparecchi per il gioco di azzardo lecito avvenuta, successivamente alla data di pubblicazione sul BUR della DGR 2332/2014, in violazione della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, della LR 1/2014.

10. In caso di subentro, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati dal precedente titolare sono soggetti alla disciplina dettata dalla delibera sulle distanze (DGR 2332/2014)?

No, la delibera sulle distanze espressamente prevede che le limitazioni ivi contenute si applichino a "tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito" (art.4 DGR 2332/2014). Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente". Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha riguardo all'avvio di procedure amministrative bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete (c.d. attivazione), ne' ha alcun riguardo al "soggetto" che provvede all'attivazione. Ne consegue che, in caso di subentro, gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati (ovvero: collegati ad un sistema di elaborazione telematico in rete) dal precedente titolare non possano essere considerati di "nuova collocazione", e quindi non sono soggetti alla disciplina dettata dalla DGR

2332/2014. Solo gli apparecchi che il nuovo titolare ritenesse di aggiungere rientrano nel concetto di "nuova collocazione" e sono, viceversa, soggetti alla predetta disciplina.

11. È possibile, per un esercente, cambiare ditta erogatrice degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati senza sottostare alle limitazioni della delibera sulle distanze (DGR 2332/2014)?

Sì. Considerato che sia la LR 1/2014, sia la delibera sulle distanze utilizzano l'espressione "nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito" è possibile, per un esercente, cambiare ditta erogatrice degli apparecchi medesimi a patto che non venga aumentato il numero delle installazioni. L'esercente, però, dovrà poter dimostrare agli organi di controllo che, prima del 08 gennaio 2015, possedeva già lo stesso numero di apparecchi (seppur diversi) ora forniti dalla nuova ditta erogatrice.

12. È possibile, per un esercente, sostituire gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati per vetustà o guasti senza sottostare alle limitazioni della delibera sulle distanze (DGR 2332/2014)?

Sì, a patto che non venga aumentato il numero delle installazioni. L'esercente, però, dovrà poter dimostrare agli organi di controllo che, prima della pubblicazione sul BUR della DGR 2332/2014, possedeva già lo stesso numero di apparecchi (seppur diversi) che vengono ad essere sostituiti.

13. In caso di cambio ditta erogatrice o di sostituzione degli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati per vetustà o guasti occorre presentare qualche documentazione al Comune?

Si, l'esercente dovrà dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, le modifiche oggettive o soggettive intervenute utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

14. Gli esercizi all'interno dei quali gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 del Tulps erano già presenti prima dell'approvazione della LR 1/2014, per i quali non era richiesta comunicazione trattandosi di esercizi già in possesso di licenza ex art. 86 per la somministrazione alimenti e bevande, devono essere regolarizzati dal punto di vista amministrativo?

La delibera 2332/2014 regola la determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Essa all'art. 5, comma 1 determina i criteri di esclusione dalle disposizioni deliberate: "sono esclusi dalle presenti disposizioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi o altre aree aperti al pubblico, prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione". Inoltre, con riferimento alla sopraccitata delibera, si segnala un errore materiale nell'Allegato A), art.2, comma 1, lettera a), debitamente corretto con Decreto 30/DICE in "apparecchi per il gioco d'azzardo lecito: gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773". Si conclude, quindi, che la normativa regionale (LR 1/2014 e DGR 2332/2014) considera esclusivamente gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS; se lecitamente installati prima dell'entrata in vigore della deliberazione 2332/2014 l'esercente non è tenuto a particolari adempimenti amministrativi, fatta salva l'ipotesi di aggiunta di ulteriori apparecchi o sostituzione dei preesistenti, che deve essere dichiarata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

15. Il Comune espone il seguente caso: un esercente che gestisce in affitto d'azienda un pubblico esercizio (bar) nel corso del 2014 (marzo) decide di non detenere più gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (vengono quindi scollegati dalla rete telematica. Al 31.12.2014 l'esercente conclude la gestione del pubblico esercizio per scadenza del contratto d'affitto d'azienda. Il proprietario dell'azienda rientra in possesso della stessa e presenta al Comune una SCIA di reintestazione senza attivazione (volendo trasferire la gestione ad altro soggetto). A febbraio 2015 il proprietario stipula un contratto d'affitto d'azienda con un nuovo soggetto il quale intenderebbe installare alcuni apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, anche in deroga alle distanze, avvalendosi del fatto che non trattasi di nuova allocazione, in quanto in quel pubblico esercizio, in passato, erano già stati collocati tali giochi. Si chiede, in via generale, se l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps,

in esercizi aperti al pubblico presso i quali erano già stati installati tali giochi ed erano stati rimossi (e quindi scollegati dalla rete SOGEI) prima della DGR 2332, debba essere considerata o meno una NUOVA ALLOCAZIONE, ai fini della determinazione della distanza di mt. 500 dai luoghi sensibili.

L'art. 2, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR 2332/2014 precisa che per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente". Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha dunque riguardo all'avvio di procedure amministrative (bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete - c.d. attivazione), ne' ha alcun riguardo al "soggetto" che provvede alla attivazione. Ne consegue che, in caso di subentro, gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati (ovvero: collegati ad un sistema di elaborazione telematico in rete) dal precedente titolare non possano essere considerati di "nuova collocazione", e quindi non sono soggetti alla disciplina dettata dalla DGR 2332/2014.Nel caso delineato le predette considerazioni generali risultano tuttavia inficiate da due circostanze:

- chi gestiva in affitto di azienda ha proseguito l'attività principale per lunghissimo tempo, rinunciando a
 gestire gli apparecchi, tant'è che li ha scollegati dalla rete;
- il proprietario dell'azienda, all'atto della reintestazione, non ha inteso riattivare il collegamento al sistema di elaborazione telematico in rete.

Per questi motivi, la richiesta formulata dal nuovo affittuario non può non intendersi come "nuova collocazione".

16 Una tabaccheria, situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, così come definiti dall'art. 2 della D.G.Re 05-12-2014, n. 2332, possiede n. 2 apparecchi da gioco di cui al comma 6 art. 110 del TULPS. Nel mese di dicembre 2014, detta tabaccheria ha cessato l'attività di scommesse con la quale era autorizzata con licenza rilasciata dalla Questura di Udine nel 2008 e che gli permetteva anche l'uso dei n. 2 apparecchi. A quel punto anche i n. 2 apparecchi sopra descritti non erano regolari.

Il 15-01-2015, (ovvero dopo l'entrata in vigore della D.G.Re 05-12-2014, n. 2332), lo stesso titolare della tabaccheria di cui sopra, ha presentato una S.C.I.A. per l'installazione di n. 2 apparecchi da gioco di cui al comma 6 art. 110 del TULPS (in pratica per regolarizzarli).

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera c) della D.G.Re 05-12-2014, n. 2332, per nuova collocazione di apparecchi per gioco di azzardo lecito, s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente, si chiede, con la presente se la S.C.I.A. può essere ritenuta regolare (non trattandosi di effettiva prima installazione) o se il titolare è comunque soggetto alla sanzioni di cui all'art. 9 comma 1 della L.R. N. 1 DEL 14-02-2014.

L'art. 2, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR 2332/2014 precisa che per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente". Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha riguardo all'avvio di procedure amministrative bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete (c.d. attivazione). Gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati (ovvero: collegati ad un sistema di elaborazione telematico in rete) in base al precedente titolo di polizia e mai scollegati non possano essere considerati di "nuova collocazione", e quindi non sono soggetti alla disciplina dettata dalla DGR 2332/2014.

17. Le console per videogiochi da tavolo (esempio: Nintendo, PlayStation e Xbox) possono essere utilizzate in un esercizio commerciale?

Le console sono apparecchi utilizzati prevalentemente per giochi di abilità in luogo "**privato**". Per essere utilizzabili anche negli esercizi "**aperti al pubblico**", dovrebbero rispondere alle caratteristiche individuate nell'art. 110 del TULPS: in particolare il comma 7 definisce gli apparecchi e congegni per il gioco lecito senza vincita in denaro e caratterizzati dalla preponderanza dell'elemento "abilità".

Ne discende che le console, non rispettando pienamente le caratteristiche delineate dal richiamato art. 110, non possono essere lecitamente utilizzate nei luoghi "aperti al pubblico".

18. Nel caso di una somministrazione annessa ad una sala giochi con autorizzazione rilasciata dalla Questura: nella licenza della questura si precisa che "la licenza viene rilasciata per i soli aspetti di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti la nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili..."; pertanto, il Comune competente deve verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili anche se c'è già una autorizzazione della questura?

La verifica del rispetto delle distanze degli apparecchi da gioco art. 110, comma 6 da luoghi sensibili è un compito espressamente attribuito dalla L.R. 1/14 al Comune, non all'Autorità di Pubblica sicurezza. Il controllo è espletato mediante la misurazione effettuata dal Corpo di polizia locale. Nella modulistica regionale unificata è stato inserito un apposito paragrafo, contenente le dichiarazioni di rispetto delle distanze da luoghi sensibili, che devono essere rese da chiunque collochi o aggiunga apparecchi art. 110, comma 6 (ovunque avvenga la collocazione, bar, ristorante, locale di trattenimento, albergo, circolo privato, lavanderia, estetista, sala scommesse, sala bingo, sala VLT, etc).

19. L'AAMS, a fronte di una richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 220/2010 chiede al Comune se quel bar rispetti o meno le distanze minime dai luoghi sensibili. In che modo il Comune può rispondere alla richiesta e verificare tale rispetto delle distanze?

Il posizionamento degli apparecchi art. 110, comma 6 è soggetto alla dichiarazione di rispetto delle distanze da luoghi sensibili, da rendersi utilizzando la modulistica regionale unificata: il controllo di veridicità è espletato mediante la misurazione effettuata dal Corpo di polizia locale.

20. E' possibile che quando un esercente cessa l'attività mantenga il collegamento telematico degli apparecchi? La cessazione dell'attività corrisponde sempre anche all'interruzione del collegamento? Se nello stesso locale si insedia una nuova ditta che sostiene di aver mantenuto gli apparecchi già installati telematicamente dal precedente titolare, come si procede?

La delibera sulle distanze espressamente prevede che le limitazioni ivi contenute si applichino a "tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito" (art.4 DGR 2332/2014).

Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende "la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente". Il riferimento alla "nuova collocazione" non ha riguardo all'avvio di procedure amministrative bensì al momento del collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete (c.d. attivazione), ne' ha alcun riguardo al "soggetto" che provvede all'attivazione.

Ne consegue che, in caso di subentro, gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati (ovvero: collegati ad un sistema di elaborazione telematico in rete) dal precedente titolare non possano essere considerati di "nuova collocazione", e quindi non sono soggetti alla disciplina dettata dalla DGR 2332/2014. Solo gli apparecchi che il nuovo titolare ritenesse di aggiungere rientrano nel concetto di "nuova collocazione" e sono, viceversa, soggetti alla predetta disciplina.

Nel caso specifico: la precedente attivazione, cioè l'esistenza del "collegamento" certificato dall'autorità competente (ovvero AAMS) fa salvo il diritto al mantenimento degli apparecchi in quella sede, anche a favore del nuovo titolare.

21. E' possibile sostituire apparecchi ancora utilizzabili? In questo caso, la motivazione è quella delle "ragioni tecniche", come previsto dall'articolo 5 comma 2? Come può il Comune venire a conoscenza della ragione della modifica?

Per quanto concerne la sostituzione degli apparecchi, la ratio della norma è impedire l'aumento di apparecchi nelle zone vicine ai luoghi sensibili. La genericità della dizione "ragioni tecniche o di vetustà" è idonea a ricomprendere anche la mera sostituzione di marca o modello dell'apparecchio. Il gestore dichiara al Comune la ragione della modifica, nell'apposito spazio della modulistica unificata regionale disponibile sul portale "SUAP in rete" (Interventi vari - sezione Dati inerenti la modifica ai giochi leciti).